

Delib.G.P. 12 giugno 1987, n. 5460 ⁽¹⁾.

***L.P. 27 febbraio 1986, n. 4*: Adozione del piano provinciale di risanamento delle acque ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 11 agosto 1987, n. 36, suppl. ord.

(2) Si vedano: la *Delib.G.P. 16 giugno 1995, n. 6995*, la *Delib.G.P. 19 luglio 2002, n. 1690* che approvano modifiche al presente piano.

Omissis

La Giunta provinciale

Omissis

Delibera

1) di approvare il piano provinciale di risanamento delle acque - costituito dagli elaborati tecnici (volumi I e II, dal volume di sintesi e dalle norme di attuazione) allegato al presente atto deliberativo, il quale vi entra quale parte integrante e sostanziale, dando atto che il piano è stato elaborato anche alla luce dei criteri tecnici contenuti nel volume in premessa identificato come "Appendice tecnica di supporto al piano provinciale di risanamento delle acque";

2) di dare atto che le prescrizioni tecniche e normative contenute nel piano hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti che esercitano le attività da esso considerate, ai sensi dell'*art. 1, quinto comma, della L.P. 27 febbraio 1986, n. 4*;

3) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del dispositivo del presente atto deliberativo, nonché delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque;

4) di disporre che il predetto piano entra in vigore entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Omissis

(per i volumi I e II e per il volume di sintesi richiamati quali parti integranti della presente *Delib.G.P. 12 giugno 1987, n. 5460*).

Allegato

Piano provinciale di risanamento delle acque

Norme di attuazione

(art. 1 della *L.P. 27 febbraio 1986, n. 4*)

TITOLO I

Disposizioni generali

Art.

Oggetto delle norme

1. Le presenti norme hanno per oggetto la specificazione del complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini dell'attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque, come previsto dall'*art. 1 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 4*, nonché in attuazione della *legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47* e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le *L.P. 18 novembre 1978, n. 47* e *L.P. 27 febbraio 1986, n. 4*, nonché le modificazioni e integrazioni delle medesime, sono indicate nelle presenti norme di attuazione con la denominazione "Testo Unico", con riferimento al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con *D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.*

3. Le presenti norme di attuazione costituiscono parte integrante del piano provinciale di risanamento delle acque ai sensi dell'*art. 54 del Testo Unico*.

TITOLO II

Disciplina delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione

Art.

2

Definizioni.

1. Per pubblica fognatura si intende il complesso di canalizzazioni e le opere d'arte connesse di pubblico interesse, destinate specificatamente a raccogliere e portare a recapito le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici.

2. La pubblica fognatura, in funzione del ruolo svolto dalle varie canalizzazioni, si distingue secondo la seguente terminologia:

a) reti fognarie comunali: canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti dagli allacciamenti alle utenze e/o da caditoie, convogliandole ai collettori o agli impianti di depurazione, ovvero ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque;

b) collettori principali: canalizzazioni costituenti l'ossatura principale della pubblica fognatura che raccolgono le acque provenienti dalle reti fognarie comunali, adducendole all'impianto di depurazione o, comunque, nel recapito finale previsto dal piano provinciale di risanamento delle acque. Sono comunque collettori principali le opere di canalizzazione realizzate direttamente dalla Provincia a norma dell'*art. 3 della legge provinciale 1 settembre 1975, n.*

46, nonché le canalizzazioni principali intercomunali, in proprietà e/o in gestione dei consorzi di Comuni.

3. Per impianto di depurazione si considera un complesso di opere atto a ridurre il carico inquinante presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

4. Per acque superficiali o corpi d'acqua superficiali si intendono tutti i componenti naturali ed artificiali del sistema idrografico che contengono o convogliano le acque meteoriche. Ai fini dell'applicazione della disciplina sui limiti di accettabilità, sono assimilate ai corpi d'acqua superficiali le reti fognarie comunali che sono state destinate a convogliare acque meteoriche.

Art.

3

Costruzione e recapito delle pubbliche fognature.

1. Le pubbliche fognature devono essere, di regola, realizzate a sistema separato, in modo da consentire il convogliamento delle acque di rifiuto in apposite canalizzazioni distinte da quelle che raccolgono le acque meteoriche.

2. In conformità alle indicazioni del piano provinciale di risanamento delle acque, gli scarichi delle pubbliche fognature devono, di norma e sempre che ciò sia tecnicamente possibile, essere recapitati in corsi d'acqua superficiali, previa depurazione delle acque nere secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 56 del Testo Unico. Le canalizzazioni che raccolgono le acque meteoriche possono essere dotate, a cura dell'ente gestore, di vasche di accumulo o di altri idonei dispositivi atti a salvaguardare il corpo ricettore dello scarico.

3. Fermo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 56 del Testo Unico, il Servizio protezione ambiente ⁽³⁾ può autorizzare in via temporanea il mantenimento delle modalità di recapito degli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, soggette a ristrutturazione o ampliamento o sdoppiamento, avuto riguardo ai tempi di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque, nonché al potere autodepurante del corpo ricettore ed agli eventuali usi dello stesso dettando al riguardo le prescrizioni eventualmente necessarie. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate a tenore del *terzo comma dell'articolo 20 della L.P. 18 novembre 1978, n. 47*, abrogato dall'*articolo 11 della L.P. 27 febbraio 1986, n. 4*.

4. Ove il piano di risanamento demandi a verifiche o ad accertamenti successivi le scelte impiantistiche o le modalità di recapito delle reti fognarie comunali e degli scarichi degli impianti di depurazione, il Servizio protezione ambiente ⁽⁴⁾,

acquisito il parere delle strutture provinciali competenti, adotta la soluzione definitiva, preventivamente all'approvazione del piano degli interventi di cui all'articolo 55 del Testo Unico.

5. In relazione a quanto stabilito dal comma precedente, il Servizio protezione ambiente ⁽⁵⁾ può prescrivere di integrare - anche successivamente - gli impianti di sedimentazione meccanica con impianti di trattamento chimico-fisico. Questi ultimi impianti possono altresì essere prescritti in sostituzione degli impianti di depurazione biologica previsti dal piano provinciale di risanamento delle acque.

6. Con il piano finanziario degli interventi di cui all'*articolo 2 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2* vengono finanziate le opere concernenti i servizi di fognatura e depurazione, di competenza degli enti locali, secondo le priorità stabilite dal piano di cui all'articolo 55 del Testo Unico.

(3) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(4) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(5) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Art.

4

Scaricatori di piena.

1. Nel caso di pubbliche fognature nelle quali scorrono acque di rifiuto insieme ad acque meteoriche è ammesso lo sversamento delle portate di supero direttamente in corpi d'acqua superficiali tramite apposito manufatto scolmatore. In tal caso le nuove strutture di sfioro, di convogliamento e depurazione dovranno essere idraulicamente dimensionate per portate pari ad almeno tre volte la portata media di acque nere prevista in sede di progettazione sulle ventiquattro ore.

2. Gli enti gestori delle reti fognarie e dei collettori principali trasmettono al Servizio protezione ambiente ⁽⁶⁾, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore del piano provinciale di risanamento delle acque, una relazione descrittiva degli scaricatori di piena esistenti alla medesima data, nelle reti di rispettiva competenza. In particolare nella relazione dovranno essere indicati i dati relativi alla localizzazione, caratteristiche e stato dei manufatti scolmatori e alle portate della pubblica fognatura.

3. Ove le caratteristiche della rete fognaria e dell'impianto di depurazione esistenti, nonché il dimensionamento dello scolmatore in esercizio siano tali che, con l'entrata in funzione di quest'ultimo, non siano garantite per le acque di supero le condizioni di cui al primo comma, l'ente gestore della pubblica fognatura predispone, entro due anni dall'entrata in vigore del piano provinciale di risanamento delle acque, idonei interventi (vasche di pioggia e di omogeneizzazione, disinfezione ecc.), tenuto conto di eventuali direttive che potranno essere impartite dal Servizio protezione ambiente ⁽⁷⁾.

4. In ogni caso gli impianti di depurazione, devono essere dotati di apposito manufatto scolmatore, installato a monte, atto ad escludere, nel caso di portate superiori a quelle trattabili, alterazioni al processo epurativo caratteristico dell'impianto, quale risulta dagli elaborati progettuali sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione del Servizio protezione ambiente ⁽⁸⁾. L'ente gestore dell'impianto o i relativi concessionari ed appaltatori sono tenuti ad annotare su apposito registro la quantità dei liquami scolmati ed i relativi periodi nei quali è avvenuto lo sversamento delle portate di supero, trasmettendo al Servizio protezione ambiente ⁽⁹⁾ una relazione di sintesi per ciascun impianto entro il mese di dicembre di ciascun anno.

(6) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(7) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(8) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(9) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Disinfezione delle pubbliche fognature ed usi concomitanti.

1. Qualora lo richiedano gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore, il Servizio protezione ambiente ⁽¹⁰⁾, su proposta dell'Ufficio del medico provinciale, impartisce all'ente gestore dell'impianto di depurazione delle pubbliche fognature l'adozione di appropriati trattamenti di disinfezione e/o debatterizzazione degli scarichi, prescrivendone le tecniche, le modalità e le fasi temporali, tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell'impianto.

2. Per i fini di cui al comma precedente gli enti gestori degli impianti di depurazione esistenti trasmetteranno al Servizio protezione ambiente ⁽¹¹⁾ e all'Ufficio del medico provinciale, entro un anno dall'entrata in vigore del piano provinciale di risanamento delle acque, una relazione, corredata di idonea cartografia, contenente l'indicazione del punto di recapito, delle portate e delle caratteristiche medie degli scarichi.

3. Parimenti i Servizi provinciali competenti, nonché le Amministrazioni comunali, trasmetteranno al Servizio protezione ambiente ⁽¹²⁾ e all'Ufficio del medico provinciale i dati relativi agli usi concomitanti del corpo ricettore (balneazione, prelievi ad uso potabile, attività ittiogeniche, usi irrigui ecc.), nonché quelli relativi alle caratteristiche quali-quantitative dello stesso, sulla base di apposita richiesta del Servizio protezione ambiente ⁽¹³⁾.

4. Per gli scarichi dei nuovi impianti di depurazione, per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione alla data di entrata in vigore del piano provinciale di risanamento delle acque, agli adempimenti di cui ai precedenti secondo e terzo comma sarà provveduto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 23 del Testo Unico.

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni stabilite dal [D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470](#), concernente la qualità delle acque di balneazione, nonché dal [D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515](#), concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le competenze attribuite alla Provincia sono esercitate - in attesa della applicazione di quanto previsto dalla [legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29](#) - dall'Ufficio del medico provinciale, d'intesa con i campi d'attività del Servizio prevenzione, ferma restando la facoltà di avvalersi, limitatamente al campionamento, degli Uffici sanitari comunali. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno determinate le modalità tecnico-organizzative ai fini dell'espletamento delle predette funzioni, anche in raccordo con altre strutture provinciali.

6. Il Servizio protezione ambiente ⁽¹⁴⁾, nella formulazione del parere preordinato all'adozione del piano degli interventi di cui all'articolo 55 del Testo Unico, terrà conto delle indicazioni di priorità avanzate dall'Ufficio del medico provinciale, in funzione di quanto disposto dagli articoli 3, lettera b), e 7 del [D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515](#).

(10) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(11) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(12) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(13) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(14) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Art.

6

Manutenzione delle pubbliche fognature.

1. I Comuni e gli enti gestori delle reti di pubblica fognatura devono predisporre, entro un anno dall'entrata in vigore del piano provinciale di risanamento delle acque, un programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura in gestione, tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal Servizio opere igienico-sanitarie.

2. Tale programma deve, in particolare, definire gli intervalli di tempo entro i quali effettuare le normali operazioni di spurgo delle reti di fognature bianche e nere e di pulizia delle caditoie, nonché la verifica delle condizioni statiche e di usura dei manufatti (canalizzazioni, pozzetti di raccolta e ispezione, scaricatori di piena, stazioni di sollevamento ecc.).

3. Degli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria deve essere redatta specifica annotazione da riportarsi su apposito registro, della cui tenuta l'ente gestore provvederà ad individuare un funzionario o dipendente responsabile.

4. Il programma di cui al precedente primo comma deve inoltre essere integrato da apposite planimetrie (planimetria catastale e planimetria quota 1:10.000) che permettano la chiara individuazione della rete fognaria in gestione. Nelle stesse cartografie può essere convenientemente riportato lo schema della rete di distribuzione dell'acqua potabile.

5. Il programma e/o gli elaborati devono risultare costantemente aggiornati.

6. Ove la manutenzione delle reti di pubblica fognatura richieda l'espletamento di operazioni di spurgo che possano dar luogo a cacciate di liquidi di volume superiore ai 20 mc, gli enti di cui al primo comma sono tenuti a darne tempestivo preavviso all'ente gestore dell'impianto di depurazione quale sia collegato il tronco fognario oggetto di manutenzione.

Art.

7

Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza.

1. I Comuni e gli enti gestori delle pubbliche fognature vigilano sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.

2. Qualora si verificano guasti, fessurazioni, scoppi od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, il Sindaco provvede immediatamente ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria, fermo restando che, trattandosi dei collettori principali, vi provvede direttamente l'ente gestore degli stessi.

3. Ove, a seguito degli eventi di cui al comma precedente, sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico-potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, nel medesimo provvedimento sono determinate le misure (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque ecc.) atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.

4. Il Sindaco provvede ad informare immediatamente l'Ufficiale sanitario degli eventi e delle misure assunte ai sensi dei commi precedenti, nonché il Servizio protezione ambiente ⁽¹⁵⁾ e l'Ufficio del medico provinciale quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

6. Per la gestione degli impianti di depurazione comunali o intercomunali in condizioni di emergenza resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 58 del Testo Unico.

(15) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Art.

8

Adempimenti dei Comuni.

1. I Comuni, in rapporto anche alle competenze autorizzatorie stabilite dall'articolo 23 del Testo Unico, vigilano in particolare sull'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi statali e provinciali, dal piano provinciale di risanamento delle acque e dai provvedimenti di autorizzazione, per quanto concerne:

1) le modalità di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria;

2) i limiti di accettabilità per gli scarichi in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo;

3) i trattamenti di disinfezione per gli scarichi provenienti da insediamenti civili;

4) lo scarico in fosse biologiche o a completa tenuta ed il relativo spurgo;

5) lo spargimento dei liquami provenienti da imprese agricole ai fini della concimazione organica delle colture;

6) l'applicazione del canone relativo ai servizi di fognatura e depurazione a norma dell'articolo 16 e seguenti della *legge 10 maggio 1976, n. 319* e successive modificazioni e integrazioni, nonché della tassa regionale sulle concessioni non governative di cui alla *legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14* e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'autorizzazione per lo scarico in acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo.

2. Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 54 del Testo Unico, le disposizioni contenute nelle presenti norme di attuazione hanno efficacia vincolante con decorrenza dalla data di entrata in vigore del piano provinciale di risanamento delle acque per tutti i soggetti che esercitano le attività da esse considerate, i regolamenti locali d'igiene e sanità, edilizi e di fognatura devono essere adeguati alle disposizioni contenute nelle presenti norme di attuazione.

3. Fatto salvo il disposto degli articoli 33 e 34 del Testo Unico, le indicazioni assunte con Delib.G.P. 11 giugno 1982, n. 6639 restano in vigore in quanto compatibili con le presenti norme di attuazione.

Art.

9

Costruzione ed esercizio degli impianti di depurazione.

1. I nuovi impianti di depurazione delle pubbliche fognature devono essere progettati secondo criteri di massima sicurezza dell'efficienza del trattamento e di facilità di manutenzione. In particolare, per i nuovi impianti devono essere previsti:

- l'installazione di più linee in parallelo, ove riconosciuto opportuno;
- la presenza di unità di riserva - anche eventualmente già installate - delle apparecchiature essenziali per il funzionamento dell'impianto;
- la possibilità di by-pass a monte dell'impianto e/o a valle dei pretrattamenti, nonché in relazione a tutte le unità di trattamento più importanti, tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma del precedente articolo 4.

2. In relazione al verificarsi delle emergenze disciplinate dal primo comma dell'articolo 58 del Testo Unico, restano ferme le competenze del Sindaco e dell'autorità sanitaria territorialmente preposti, in ordine all'assunzione dei provvedimenti che si rendessero necessari per la tutela dell'igiene ambientale e della salute pubblica.

3. Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 58 del Testo Unico, l'ente gestore dell'impianto di depurazione è tenuto a trasmettere al Servizio protezione ambiente ⁽¹⁶⁾, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, un programma indicante gli interventi da operare ed i tempi necessari per il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto stesso. Il Servizio protezione ambiente ⁽¹⁷⁾ può prescrivere modifiche ai programmi o l'adozione di particolari provvedimenti, in relazione alle caratteristiche del corpo ricettore dello scarico.

4. Ai fini della progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature, si applicano, per quanto non disciplinato dalle leggi provinciali di settore o dal piano provinciale di risanamento delle acque, le norme tecniche stabilite dal capitolato e dalle indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 57 del Testo Unico.

(16) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(17) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Art.

10

Pubbliche fognature: norme tecniche.

1. Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento.

La impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo.

2. Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza potrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti. L'impiego del materiale di rivestimento e delle sezioni prefabbricate è ammesso solo su presentazione di apposita dichiarazione di garanzia, debitamente documentata, della ditta di fabbricazione. Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno, che dall'interno delle canalizzazioni stesse. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse.

3. Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m).

4. Le caditoie devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tra di loro, tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

5. Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di macchinette da assicurare una adeguata riserva. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di adescamento non determinino fenomeno di setticizzazione delle acque stesse. Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia. Qualora per ragioni plano-altimetriche o per particolari esigenze di tutela ambientale non risulti possibile la installazione di scaricatori di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta a normale alimentazione di energia, essere munite di autonomi gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere attestato dalle annotazioni riportate su apposito registro. Autonomi gruppi energetici, devono, inoltre, essere previsti in tutti quei casi in cui il ricettore - dove potrebbe sversare lo scarico di emergenza - è sottoposto a particolari vincoli.

6. La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti (di norma almeno 1 m) ed al di sotto delle condotte di acqua potabile. Quando per ragioni plano-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

7. Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia portata e qualità dei liquami, ecc.) a dati ufficiali, opportunamente elaborati per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell'opera.

8. La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.

9. In deroga a quanto prescritto al paragrafo 3.10. del decreto 12 dicembre 1985 del Ministero dei lavori pubblici, le prove idrauliche con pressione sono eseguite a campione, dopo il reintegro definitivo, sul due per cento dei tronchi di condotta individuati da camerette consecutive, con un minimo comunque di tre prove per ogni lotto in cui fosse suddivisa l'opera. Per ogni prova idraulica d'esito negativo sarà provveduto alla ripetizione di altre due prove. Ove, in tale ultima evenienza, venissero riscontrati ulteriori esiti negativi, l'Amministrazione interessata dovrà provvedere all'adeguamento delle condotte in costruzione.

10. Ai fini dell'effettuazione delle prove di tenuta idraulica per le fognature a gravità si osservano di regola le modalità stabilite dal punto 3) della norma UNI 7516 del 1982 (e successive eventuali modificazioni) anche se il materiale impiegato è diverso dall'amianto-cemento. Il direttore dei lavori ed il collaudatore potranno, ove riconosciuto più opportuno, avvalersi di metodologie differenti, desunte da normative in vigore anche in altri Paesi.

11. L'installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.

Art.

11

Smaltimento dei fanghi di depurazione.

1. Allo smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane provvedono gli enti gestori o i relativi concessionari ed appaltatori degli impianti di depurazione. I relativi oneri sono computati dall'ente gestore nei costi di gestione dell'impianto di depurazione.

2. In relazione a quanto stabilito dal Servizio protezione ambiente ⁽¹⁸⁾ ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 del Testo Unico, i predetti fanghi stabilizzati e resi palabili, devono di norma essere smaltiti nelle discariche controllate realizzate ai sensi della Parte III del Testo Unico ovvero autorizzate ai sensi del *D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*, nel cui bacino di conferimento sia localizzato l'impianto di depurazione, ovvero nel centro di smaltimento a tecnologia complessa installato ai sensi dell'articolo 84 del citato Testo Unico. Sono in ogni caso fatte salve eventuali utilizzazioni diverse dei predetti fanghi, ammesse dalle normative in vigore.

3. Allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai trattamenti di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura connessi agli impianti di depurazione provvede l'ente gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nel cui bacino di servizio sia installato l'impianto di depurazione. I relativi oneri sono imputati, dall'ente gestore dell'impianto di depurazione, secondo le modalità stabilite dal primo comma.

4. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui ai commi precedenti sono sottoposte alla disciplina autorizzatoria stabilita dall'*articolo 6, lettera d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*, nel caso che le predette operazioni non siano espletate, direttamente con propri mezzi, dall'ente gestore o dai relativi concessionari ed appaltatori dell'impianto di depurazione.

(18) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

TITOLO III

Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi

Art.

12

Smaltimento delle acque di scarico.

1. Si considerano acque meteoriche (bianche) quelle di pioggia provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi area scoperta, nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile, drenaggi, sorgenti, ecc. ...

2. Si considerano acque di rifiuto (nere) le acque usate di scarico provenienti da insediamenti civili (acquai, lavabi, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, servizi igienici e di cucina ecc.) e da insediamenti produttivi (acque di processo, di lavaggio ecc.) come definiti dall'articolo 14, lett. a), del Testo Unico.

3. È fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di rifiuto e meteoriche secondo le disposizioni stabilite dal Testo Unico e dalle presenti norme di attuazione.

4. Le disposizioni e gli adempimenti che si riferiscono al proprietario degli immobili si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritti reali analoghi, nonché agli amministratori dei condomini.

5. Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.

Art.

13

Immissioni nella fognatura pubblica.

1. Tutte le acque di scarico provenienti da insediamenti civili e produttivi devono di norma essere convogliate mediante tubazioni distinte per le acque bianche e per quelle nere nelle apposite canalizzazioni della rete pubblica di fognatura.

2. Fatte salve le disposizioni comunali regolamentari più restrittive in funzione della tutela delle falde acquifere o della stabilità del suolo, l'allacciamento alla rete pubblica di fognatura è comunque obbligatorio:

a) per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1.000 mc fino a distanza di 50 m dal collettore pubblico;

b) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1.000 e 2.000 mc fino a distanza di 100 m dal collettore pubblico;

c) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2.000 e 3.000 mc fino a distanza di 150 m dal collettore pubblico;

d) per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc fino a distanza di 200 m dai predetti collettori;

e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura e altri complessi analoghi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d), nonché per gli insediamenti produttivi non compresi nelle fattispecie di cui al successivo articolo 15, secondo comma, in ordine ai quali si verificano le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

3. Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.

4. Il Comune può esentare dall'obbligo di cui sopra, nel caso sia dimostrata l'impossibilità ovvero l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri

obbligati, purché gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli.

5. Per gli altri insediamenti, non obbligati all'allacciamento alla pubblica fognatura, valgono le prescrizioni delle Parti I e II del Testo Unico, nonché quelle stabilite dalle presenti norme di attuazione.

6. Gli scarichi degli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del piano provinciale di risanamento delle acque, non ancora allacciati alla pubblica fognatura e per i quali sussistono le condizioni di allacciabilità di cui ai commi precedenti, devono essere convogliati nella pubblica fognatura entro due anni dalla predetta data, fatto salvo quanto disposto dal precedente quarto comma.

Art.

14

Smaltimento delle acque meteoriche.

1. Gli scarichi di acque nere nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento di acque superficiali (acque meteoriche, irrigue e simili) sono sottoposti alla disciplina stabilita dal Testo Unico e dalle presenti norme di attuazione per gli scarichi in corpi d'acqua superficiali. I predetti scarichi devono essere previamente autorizzati dal Comune.

2. In particolare gli scarichi di acque di rifiuto e di raffreddamento provenienti dagli insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione del Comune, nelle reti fognarie di cui al comma precedente, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella D allegata al Testo Unico purché le predette reti di fognatura abbiano recapito in corso d'acqua superficiale.

3. I proprietari degli insediamenti nei quali esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze chimiche devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti, possano dilavare residui di processo o di lavorazione. Ove ciò fosse di difficile esecuzione o comunque eccessivamente oneroso, dovrà essere ridotta al minimo indispensabile la superficie dilavabile e collegarne lo scarico alla canalizzazione fognaria delle acque nere in conformità agli articoli 16 e 18 del Testo Unico.

4. Le prime acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili alle attività di cui al comma precedente, sono convogliate nella rete fognaria bianca ed, ove questa non esista, in suolo o

negli strati superficiali del sottosuolo o in corpi d'acqua superficiali. È fatta salva la facoltà per il Comune di prescrivere, nei casi di particolare rilevanza, un pretrattamento delle acque da valutarsi caso per caso.

Art.

15

Immissione in fognatura degli scarichi degli insediamenti produttivi.

1. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi sono disciplinati dalla Parte I e dalla Parte II del Testo Unico, nonché dalle presenti norme di attuazione.

2. In particolare, ai fini dell'immissione nella fognatura, sono sottoposti al parere preventivo o alle prescrizioni del Servizio protezione ambiente ⁽¹⁹⁾, ai sensi dell'articolo 24 del Testo Unico, gli scarichi degli insediamenti produttivi che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche quantitative:

- portata massima oraria: 1 mc/ora
- portata massima giornaliera: 10 mc/giorno
- portata massima annua: 1000 mc/anno

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del piano provinciale di risanamento delle acque, i Comuni, nei casi previsti dal comma precedente, trasmettono al Servizio protezione ambiente ⁽²⁰⁾ copia della domanda di autorizzazione all'allacciamento in fognatura degli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi. Il Servizio protezione ambiente ⁽²¹⁾ provvederà, entro sessanta giorni dal ricevimento, a determinare le prescrizioni vincolanti previste dalla tabella G allegata al Testo Unico.

4. In ogni caso l'autorizzazione del Comune potrà essere revocata o modificata, ove i presupposti tecnici del provvedimento autorizzatorio subissero rilevanti modificazioni o venissero a mancare.

5. Relativamente agli scarichi degli insediamenti produttivi già allacciati alla pubblica fognatura alla data di entrata in vigore del piano provinciale di risanamento delle acque che presentino le caratteristiche quantitative di cui al precedente secondo comma, i Comuni sono tenuti a trasmettere al Servizio protezione ambiente ⁽²²⁾, entro due anni dalla stessa data, le comunicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 24 del Testo Unico, mediante apposita scheda predisposta dal Servizio protezione ambiente ⁽²³⁾.

6. Ai fini dell'adozione dei pareri e/o delle prescrizioni previsti dall'articolo 24 del Testo Unico, nonché dalla menzionata tabella G, il Servizio protezione ambiente ⁽²⁴⁾ dovrà tener conto:

- della compatibilità delle caratteristiche qualitative degli scarichi con la fognatura e/o con gli impianti di depurazione;

- della capacità ricettiva della fognatura o dell'impianto di depurazione, in relazione alle caratteristiche quantitative degli scarichi.

Il Servizio protezione ambiente ⁽²⁵⁾ dovrà inoltre accertare che l'immissione degli scarichi, anche se pretrattati, non comporti - in assenza di impianto di depurazione finale adeguato - delle specifiche alterazioni incompatibili, sotto il profilo igienico-sanitario, con le caratteristiche del corpo ricettore nel quale la fognatura viene recapitata.

7. Il Servizio protezione ambiente ⁽²⁶⁾ potrà modificare e/o integrare le fattispecie di cui al precedente secondo comma, in funzione del progresso della tecnologia di depurazione, ovvero in relazione allo stato in inquinamento delle acque o, comunque, quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di modificarle o integrarle.

8. Per gli scarichi degli insediamenti produttivi, nuovi o preesistenti, non compresi nelle fattispecie previste dal precedente secondo comma, si applicano di norma i valori massimi per i singoli parametri previsti dalla tabella G, allegata al Testo Unico, fatta salva la facoltà del Comune di determinare, ove riconosciuto opportuno, valori più restrittivi, in sede di rilascio dell'autorizzazione o, per gli scarichi preesistenti, ad integrazione della precedente autorizzazione.

(19) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(20) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(21) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(22) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al

servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(23) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(24) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(25) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(26) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Art.**16***Divieti di scarico in pubblica fognatura.*

1. Fatte salve le competenze regolamentari dei Comuni e/o in attesa di una specifica disciplina comunale nella materia, è vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che possano danneggiare i manufatti o provocarne l'ostruzione, quali liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze infiammabili, esplosive, tossiche, infettive o radioattive.

2. Se involontariamente sostanze vietate ai sensi del comma precedente giungono o si teme che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari ed utenti degli insediamenti allacciati devono avvertire immediatamente il Comune e l'ente gestore dell'impianto di depurazione. Le spese per eliminare l'immissione abusiva e le sue conseguenze, o per impedirla nel caso in cui sia incombente, sono a carico dei proprietari e degli utenti.

3. Ferma l'osservanza dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella G, allegata al Testo Unico, e dal provvedimento di autorizzazione, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi.

4. Ove, a causa del difettoso stato delle opere di allacciamento alla rete di pubblica fognatura ovvero nel corso di lavori di scavo, sbancamento o posa in opera di tubazioni, canali e cavi o di fondazione o di costruzione, sia arrecato danno all'integrità e funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura - ivi compresi i collettori principali -, all'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per la rimessione in pristino provvede d'ufficio l'ente gestore della fognatura pubblica e ne addebita l'onere finanziario al responsabile, ove conosciuto, ingiungendo il pagamento delle corrispondenti somme a norma del *R.D. 14 aprile 1910, n. 639*.

Art.

17

Scarichi delle strutture sanitarie.

1. È vietato lo scarico sul suolo e nel sottosuolo delle acque di rifiuto provenienti dagli ospedali, dalle case di cura, dalle strutture sanitarie e dai laboratori bio-medici e simili.

2. Gli scarichi dei reparti per infettivi e degli altri servizi o strutture, individuati dall'Ufficio del medico provinciale, annessi agli insediamenti di cui al precedente comma dovranno essere sottoposti ad un trattamento preventivo di disinfezione o sterilizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano provinciale di risanamento delle acque, i titolari e/o responsabili degli insediamenti di cui al precedente primo comma devono presentare all'Ufficio del medico provinciale una relazione sulle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi, nonché sullo stato degli impianti di disinfezione, ai fini dell'adozione delle eventuali necessarie prescrizioni.

Art.

18

Disinfezione degli scarichi degli insediamenti civili.

1. Nel caso di recapito sul suolo, nel sottosuolo o in corpi d'acqua superficiali degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili, l'autorità può determinare eventuali misure di disinfezione in funzione delle caratteristiche idrologiche e qualitative del corpo ricettore, nonché della sua attuale e prevista utilizzazione

e dell'entità dello scarico medesimo, in funzione della tutela della salute pubblica.

2. Fino a quando non sia diversamente disposto, ai sensi dell'*articolo 70, secondo comma, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29*, gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono esercitati dal Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario.

Art.

19

Modalità di allacciamento alla fognatura degli scarichi civili.

1. L'allacciamento degli scarichi degli insediamenti civili alla pubblica fognatura deve avvenire con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) le acque reflue devono, di norma, essere opportunamente canalizzate con tubature separate per acque bianche e nere;

b) la condotta delle acque bianche deve raggiungere direttamente l'apposita canalizzazione fognaria comunale o altro ricettore consentito;

c) le acque nere non possono, di norma, essere direttamente immesse nella tubazione del collettore comunale, ma, previa installazione di cameretta di ispezione e di idoneo sifone ispezionabile, devono essere immesse nel pozzetto di raccolta installato sul collettore comunale. Nel caso che in quest'ultimo debbano essere immessi più di tre scarichi, l'allacciamento allo stesso deve avvenire tramite un'unica canalizzazione di adduzione, ovvero tramite altro manufatto (es. pozzetto) idoneo ad assicurarne la solidità e funzionalità. Eventuali deroghe a tali disposizioni devono essere autorizzate, per iscritto, dal Sindaco o dal direttore dei lavori nominati dal Comune, per motivate ragioni di ordine tecnico.

2. Le immissioni nella fognatura pubblica devono essere eseguite con tubazioni di materiale idoneo e con diametro adeguato all'entità dello scarico, in ogni caso non inferiore a centimetri quindici.

3. È ammesso l'allacciamento degli scarichi direttamente nella tubazione del collettore comunale nel caso di reti fognarie già interrato alla data di entrata in vigore del piano provinciale di risanamento delle acque, nelle quali siano già stati installati idonei pezzi speciali (bocche o braghe) ovvero dotate di pozzetti di ispezione o raccolta idonei per i fini di cui alla lettera c) del precedente primo comma.

Art.**20***Nuove fognature ed allacciamenti degli scarichi.*

1. Al fine di assicurare l'integrità e la funzionalità della pubblica fognatura, nonché l'organicità e la razionalità degli interventi, di norma il Comune provvede direttamente alla predisposizione delle opere per l'allacciamento degli utenti almeno fino alla cameretta contenente il sifone ispezionabile - esclusa l'installazione della cameretta - sia in relazione all'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa, sia nel contesto dei lavori di ristrutturazione e/o sdoppiamento della preesistente rete fognaria. In quest'ultimo caso gli scarichi precedentemente autorizzati, ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico, sono esonerati dalla presentazione di nuova domanda di autorizzazione.

2. Ove non appaia opportuno o risulti eccessivamente oneroso l'intervento diretto del Comune, il Sindaco, con avviso pubblico dell'entrata in esercizio della rete di pubblica fognatura o di nuovi tronchi della medesima, ovvero della ristrutturazione e/o sdoppiamento delle reti esistenti, invita tutti gli utenti, obbligati all'allacciamento, ad eseguire in proprio le necessarie opere di convogliamento alla fognatura comunale, entro un congruo termine.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco diffida gli interessati ad eseguire le prescritte opere di allacciamento entro un congruo termine, non superiore ai sei mesi, trascorso invano il quale, si provvede mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente. In tale ultima evenienza si applicano le disposizioni di cui al secondo e *terzo comma dell'articolo 27 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29* e successive modificazioni.

Art.**21***Oneri di allacciamento alla pubblica fognatura.*

1. L'onere delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura, a partire dal pozzetto di raccolta o dalla bocca o braga installati sul collettore comunale, sono normalmente a carico degli utenti.

2. Ove tecnicamente possibile, le opere di allacciamento devono essere installate all'interno della proprietà privata, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.

3. Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorché eseguite a spese dell'utente, rimangono in proprietà dell'ente gestore della pubblica fognatura per la parte ricadente sul suolo pubblico. L'ente gestore della pubblica fognatura e il titolare dello scarico hanno l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ognuno per la parte di sua proprietà.

Art.

22

Modalità di allacciamento degli scarichi degli insediamenti produttivi.

1. Ai fini dell'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, si applicano le disposizioni tecniche di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 21.

2. In ogni caso i predetti scarichi devono essere dotati di appositi pozzetti di ispezione allo scopo di consentire i controlli ed i prelievi di campioni, ai sensi dell'articolo 38 del Testo Unico.

Art.

23

Allacciamento ai collettori.

1. L'allacciamento degli scarichi provenienti da qualsiasi insediamento ai collettori di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 2 è di regola vietato.

2. Per particolari ragioni di ordine tecnico-economico e di tutela dell'igiene ambientale e della salute pubblica, è eccezionalmente consentita l'immissione degli scarichi nei predetti collettori, previa autorizzazione del Comune, rilasciata su parere conforme dell'ente gestore del collettore principale. Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle altre disposizioni concernenti le procedure e modalità di allacciamento degli scarichi nelle pubbliche fognature.

3. Per gli scarichi già allacciati ai collettori principali alla data di entrata in vigore del piano provinciale di risanamento delle acque in assenza del nulla-osta dell'ente gestore del collettore, deve essere inoltrata domanda di autorizzazione ai sensi del comma precedente, entro un anno dalla stessa data, ancorché precedentemente autorizzati dal Comune. Sono esonerati da tali adempimenti i titolari degli scarichi esistenti che, anche in assenza di autorizzazione comunale, sono muniti del nulla-osta dell'ente gestore del

collettore principale. In quest'ultimo caso sarà provveduto a darne notizia al Comune.

4. L'allacciamento delle fognature comunali nei collettori di cui al primo comma, è subordinato all'autorizzazione dell'ente gestore del collettore e/o dell'impianto di depurazione, con la quale saranno determinati i tempi, il punto di immissione e le modalità tecniche di allacciamento, tenuto conto dello stato di attuazione del piano degli interventi di cui all'articolo 55 del Testo Unico. Copia dell'autorizzazione sarà trasmessa al Servizio protezione ambiente ⁽²⁷⁾.

5. Per il periodo precedente all'immissione delle fognature comunali nei predetti collettori, trovano applicazione relativamente agli scarichi delle fognature comunali, le disposizioni di cui all'articolo 23 del Testo Unico ed all'articolo 3, terzo comma, delle presenti norme di attuazione.

(27) Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Art.

24

Scarichi civili in fosse a completa tenuta.

1. I titolari degli insediamenti civili, i cui scarichi sono recapitati in fosse biologiche o a completa tenuta, sono obbligati a provvedere allo smaltimento dei liquami nelle seguenti forme:

a) mediante conferimento dei liquami presso gli appositi centri di pretrattamento installati presso i depuratori pubblici ai sensi dell'articolo 87, quinto e sesto comma, del Testo Unico;

b) mediante conferimento ad eventuali centri privati di smaltimento, purché i liquami siano sottoposti a depurazione biologica, in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alle tabelle E e D, allegate al Testo Unico, nei casi e secondo le modalità contemplati dallo stesso. Resta ferma in tal caso, la necessità, per il centro di smaltimento, dell'autorizzazione prescritta a norma dell'articolo 23 del citato Testo Unico, la quale sarà rilasciata a tempo determinato per un periodo - comunque non superiore a tre anni - scaduto il quale deve essere richiesta una nuova autorizzazione. Nel provvedimento di autorizzazione saranno determinati i punti di scarico, nonché le eventuali modalità tecnico-strutturali a tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

2. È in ogni caso vietata l'immissione dei predetti liquami nelle reti di pubblica fognatura o il loro utilizzo mediante spargimento sul suolo.

3. Le operazioni di raccolta e trasporto dei liquami di cui al primo comma, sono sottoposte alla disciplina autorizzatoria stabilita dall'*articolo 6, lettera d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*, nel caso che le predette operazioni non siano espletate, direttamente con propri mezzi, dal titolare dell'insediamento.

4. All'esercizio delle attività di spurgo, raccolta e trasporto dei liquami di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni stabilite dall'*articolo 18 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*, concernenti i documenti per il trasporto.

5. In ogni caso, il trasporto dei liquami deve essere eseguito con autobotti a tenuta stagna, in modo da evitare dispersioni di liquidi, esalazioni inquinanti, diffusione di odori o qualsiasi altro inconveniente di carattere igienico-sanitario.

6. Fermo restando quanto stabilito dal sesto comma dell'articolo 87 del Testo Unico, ai fini dello smaltimento dei liquami degli insediamenti produttivi, stoccati in fosse a completa tenuta, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano compatibilmente con quanto stabilito dagli artt. 16 e 18 del Testo Unico e dal *D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*.

TITOLO IV

Scarichi e deiezioni degli allevamenti zootecnici ⁽²⁸⁾

Art.

25

Scarichi.

1. Gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 20 del Testo Unico.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 19, gli scarichi degli allevamenti zootecnici qualificabili come scarichi provenienti da insediamenti civili, per essere ammessi in pubblica fognatura, devono essere dotati di idonei dispositivi di decantazione atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori ad un centimetro ⁽²⁹⁾.

3. Gli scarichi di cui al comma precedente, esistenti alla data di entrata in vigore del piano provinciale di risanamento delle acque, devono essere adeguati a tali disposizioni entro un anno dalla stessa data.

4. I Comuni sono tenuti a vigilare sull'applicazione e sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

(28) Titolo così sostituito dalla *Delib.G.P. 30 ottobre 1998, n. 11971*.

(29) Comma così modificato dalla *Delib.G.P. 30 ottobre 1998, n. 11971*.

Art.

26

Disciplina dei liquami: ambito di applicazione.

1. Con riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 12, comma 2-bis, della *legge 24 gennaio 1986, n. 7*, concernente provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, vengono stabilite le disposizioni di cui agli articoli seguenti in materia di utilizzo dei liquami e delle deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo.

2. Le disposizioni contenute negli articoli seguenti trovano applicazione anche in riferimento agli insediamenti destinati all'alpeggio.

Art.

26-bis

Definizioni.

1. Ai fini del presente titolo, i reflui e le deiezioni provenienti dagli allevamenti zootecnici sono definiti come segue:

a) liquame: il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui assimilati al liquame, le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, il percolato proveniente dalla lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide o comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento aerobico o anareobico finalizzati allo scarico sul suolo; sono parimenti assimilabili le polline tal quali provenienti da allevamenti avicoli ed il materiale di risulta delle attività di pulizia delle vasche degli allevamenti ittici;

b) letame: il materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiere: Sono assimilate al letame le frazioni ispessite palabili ottenute con il trattamento fisico e/o meccanico e/o biologico dei liquami ⁽³⁰⁾.

(30) Articolo aggiunto dalla *Delib.G.P. 30 ottobre 1998, n. 11971*.

Art.

27

Stoccaggi.

1. Gli allevamenti che effettuano lo spandimento dei liquami zootecnici devono essere dotati di idonei contenitori per lo stoccaggio opportunamente impermeabilizzati.

2. I contenitori di cui al comma 1 dovranno avere capacità utile complessiva, valutata in base alla potenzialità massima dell'allevamento, non inferiore al volume del liquame prodotto in tre mesi.

3. Il letame deve essere stoccato prima dello spargimento per almeno sei mesi, al fine di assicurare opportuna maturazione.

4. Tutti i depositi di letame vanno realizzati con apposite platee impermeabili in calcestruzzo con una pendenza tale da rendere possibile il convogliamento del percolato in apposite vasche di raccolta

5. Il letame, preventivamente depositato per almeno due mesi su platea impermeabile può inoltre essere depositato temporaneamente in suolo non impermeabilizzato alle seguenti condizioni:

a) la distanza minima del deposito da acque superficiali di qualsiasi tipo deve essere di almeno dieci metri e l'ubicazione deve essere scelta in modo che non vi sia la possibilità di deflusso di colaticcio verso acque superficiali;

b) la distanza da strade di uso pubblico deve essere di almeno cinque metri; il colaticcio non deve defluire su qualsiasi tipo di strada;

c) i depositi temporanei possono essere realizzati solo su aree adibite ad usi agrari in posizione diversa rispetto l'anno precedente. È vietato il deposito in zone boschive;

d) attorno al deposito temporaneo deve essere realizzato un solco o un'arginatura perimetrale che isola idraulicamente l'accumulo dal reticolo superficiale.

6. Nel caso degli insediamenti destinati all'alpeggio, i bacini di accumulo devono avere una capacità complessiva atta a contenere i liquami derivanti dallo stallaggio fino al momento del loro utilizzo a fini di concimazione dei pascoli, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.

7. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di concimazione dei pascoli mediante fertirrigazione.

8. Gli insediamenti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del presente articolo entro due anni dalla data di entrata in vigore del piano provinciale di risanamento delle acque ⁽³¹⁾.

(31) Articolo così sostituito dalla *Delib.G.P. 30 ottobre 1998, n. 11971*.

Art.

28

Limiti allo smaltimento dei liquami sul suolo agricolo.

1. La quantità massima di liquame che può essere impiegata sui terreni destinati a coltivazioni agricole non può superare la quantità corrispondente alle deiezioni di un carico di bestiame pari a 40 quintali di peso vivo per ettaro per anno. Tale quantità deve essere distribuita con almeno due spandimenti l'anno: Ogni singolo spandimento non potrà superare la quantità di 1000 hl/ettaro ⁽³²⁾.

2. In sede di controllo, i titolari delle aziende agricole devono dare dimostrazione di non aver superato i limiti di utilizzazione dei fertilizzanti organici stabiliti dal presente articolo, sia in relazione all'impiego nei terreni appartenenti alla propria azienda che, eventualmente, nei terreni di altre aziende.

(32) Comma così sostituito dalla *Delib.G.P. 30 ottobre 1998, n. 11971*.

Art.

29

Modalità di spargimento dei liquami e del letame.

1. Lo spargimento sul suolo adibito ad uso agricolo del liquame e del letame deve essere attuato in modo da evitare danneggiamento alle acque superficiali e sotterranee.
2. È vietato lo spargimento del liquame e del letame sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.
3. È vietata la concimazione con liquame di terreni saturi d'acqua o con liquame e letame sui pendii gelati o innevati, qualora, in questi ultimi casi, la distribuzione delle deiezioni possa dar luogo a fenomeni di ruscellamento.
4. Lo spandimento dei liquami e del letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture: a tal fine devono essere di norma privilegiate applicazioni periodiche, in funzione dello sviluppo delle piante, del tipo di suolo e coltura, nonché della capacità di assorbimento del terreno.
5. È fatta salva la disciplina vigente in materia di igiene e sanità pubblica.
6. Al fine di consentire lo spargimento del letame maturo è ammesso il deposito provvisorio dello stesso da parte dell'utilizzatore: Tale deposito deve essere realizzato in modo da Assicurare che le acque superficiali e sotterranee non subiscano danneggiamento ⁽³³⁾.

(33) Articolo così sostituito dalla *Delib.G.P. 30 ottobre 1998, n. 11971*.

Art.

30

Divieti.

1. L'utilizzazione dei fertilizzanti organici di cui al precedente articolo 29 è vietato:
 - a) all'interno dei centri e nuclei abitativi esistenti, fatto salvo l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
 - b) per una fascia di rispetto dei centri, dei nuclei abitativi e delle abitazioni, di 10 metri (misurati a partire dalla superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale), nel caso di liquami. Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo;
 - c) per una fascia di rispetto di 10 metri delle strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi

urbani ecc.) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;

d) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque destinate al consumo umano ai sensi del *D.P.R. n. 236/1988* ⁽³⁴⁾;

e) per una fascia di rispetto dei corpi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquami, di 5 metri nel caso di letame solido;

f) nelle superfici golenali ed in quelle costituenti casse di espansione, fatta salva la concimazione effettuata mediante interrimento del letame maturo;

g) nei parchi naturali e nelle aree destinate a parchi naturali, fatte salve le attività e le utilizzazioni ammesse dalla disciplina provinciale sui parchi;

h) nelle aree ricoperte da bosco esclusi i vivai agroforestali e gli inerbimenti ⁽³⁵⁾;

i) in quantità tali che, in rapporto alla pendenza dei terreni, diano luogo a fenomeni di ruscellamento.

2. È inoltre fatto divieto di spargere, accumulare o stoccare, a fini di smaltimento, i liquami derivanti da deiezioni animali nelle aree individuate dal comma precedente, nonché nelle aree calanchive, franose, geologicamente instabili o di cava.

(34) Lettera così sostituita dalla *Delib.G.P. 30 ottobre 1998, n. 11971*.

(35) Lettera così modificata dalla *Delib.G.P. 30 ottobre 1998, n. 11971*.

Art. *Vigilanza.*

31

1. Nel quadro delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, i Comuni vigilano anche sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente Titolo IV, adottando, ove necessario, i provvedimenti di cui all'*articolo 18 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1* e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 61 del Testo Unico ⁽³⁶⁾.

(36) Articolo così modificato dalla *Delib.G.P. 30 ottobre 1998, n. 11971*.

TITOLO V

Disposizioni di coordinamento e finali

Art.

32

Catasto degli usi delle acque pubbliche.

1. In attuazione dell'articolo 7, primo comma - punto b), e dei successivi secondo e terzo comma dello stesso articolo della L. 20 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, il Servizio protezione ambiente ⁽³⁷⁾, d'intesa con le altre strutture provinciali competenti, cura l'integrazione e l'aggiornamento del catasto, di cui all'articolo 40 del Testo Unico, con i dati relativi agli usi diretti o indiretti in atto sui corpi idrici superficiali e sotterranei (utilizzazioni, derivazioni e scarichi).
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del piano provinciale di risanamento delle acque i titolari di diritti di utilizzazione o derivazione in atto delle acque dei corpi idrici superficiali o sotterranei, trasmetteranno al Servizio protezione ambiente ⁽³⁸⁾ i dati e le informazioni necessarie, in conformità ad una scheda che sarà appositamente predisposta dal predetto Servizio. Parimenti i Servizi e le strutture provinciali competenti provvederanno a trasmettere al Servizio protezione ambiente ⁽³⁹⁾ i predetti dati, una volta installati sistemi meccanizzati di archiviazione ed, in ogni caso, su richiesta specifica di quest'ultimo Servizio.
3. Restano ferme le disposizioni stabilite dal *D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381* e dal *R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775*, concernenti le procedure di concessione ed autorizzazione in materia di utilizzazione delle acque pubbliche.
4. Qualora siano approvate nuove concessioni o rilasciate nuove autorizzazioni in materia di utilizzazione e derivazione di acque pubbliche, gli enti o Servizi competenti trasmettono il relativo provvedimento al Servizio protezione ambiente ⁽⁴⁰⁾, per i fini di cui al precedente primo comma.
5. Le denunce previste dal terzo comma del citato *articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319* devono essere trasmesse annualmente al Comune ed al Servizio protezione ambiente ⁽⁴¹⁾.

(37) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(38) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(39) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(40) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(41) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Art.**33***Disciplina degli scarichi: esclusioni.*

1. La disciplina degli scarichi, stabilita dalla Parte I del Testo Unico e dalle presenti norme di attuazione, non si applica nel caso di cessazione o chiusura dello scarico, la quale deve essere immediatamente denunciata al Comune, ovvero al Servizio protezione ambiente ⁽⁴²⁾ nel caso che lo scarico disattivato recapitasse precedentemente in corso d'acqua.

2. La disciplina degli scarichi non si applica inoltre nel caso di insediamenti - quali abitazioni rurali, masi e baite ecc. - privi di servizi igienico-sanitari essenziali (acquai, lavabi, lavatoi, latrine, servizi igienici, ecc.), nonché di approvvigionamento idrico-potabile. Ove tali insediamenti fossero dotati esclusivamente di approvvigionamento idrico-potabile, i relativi scarichi possono essere recapitati in suolo o nel sottosuolo ovvero in corso d'acqua.

3. Resta ferma l'applicazione della disciplina degli scarichi agli insediamenti qualificati civili a norma dell'articolo 14, lettera b), del Testo Unico, adibiti al ricovero stagionale del bestiame.

(42) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al

servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Art.

34

Pianificazione territoriale.

1. In esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del Testo Unico, l'attività di pianificazione territoriale di grado subordinato al Piano urbanistico provinciale, deve essere conformata agli indirizzi ed alle prescrizioni del piano provinciale di risanamento delle acque.

2. In particolare, nei piani urbanistici, loro varianti o revisioni, di grado subordinato al Piano urbanistico provinciale, la destinazione delle aree per nuovi insediamenti civili e produttivi deve tener conto delle condizioni idrogeologiche del sottosuolo, delle caratteristiche idrologiche delle falde sotterranee e delle acque superficiali, degli usi legittimi concomitanti, in funzione della tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale. A tal fine la relazione illustrativa facente parte degli strumenti urbanistici deve contenere idonee precisazioni in ordine alla localizzazione dei nuovi insediamenti, con particolare riguardo alle esigenze di tutela delle acque dall'inquinamento.

3. In relazione a quanto stabilito dagli articoli 23 e 32, secondo comma, del Testo Unico, la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata all'autorità competente, antecedentemente al rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione alla lottizzazione, anche nel caso di ampliamenti o ristrutturazioni o modifiche di destinazioni in misura superiore al trenta per cento del volume complessivo dell'insediamento preesistente o comunque nel caso che ne derivi un incremento alla portata dello scarico superiore al dieci per cento rispetto a quella preesistente.

4. Resta fermo che l'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico, si riferisce all'insediamento per il quale è stata richiesta nella consistenza e destinazione che risulta dalla concessione edilizia. L'allacciamento nella canalizzazione privata di adduzione alla pubblica fognatura e agli altri recapiti ammessi di altre parti dell'insediamento autorizzato o degli scarichi di altri insediamenti contigui, ancorché nella stessa proprietà, deve essere previamente autorizzato a norma dell'articolo 23 del Testo Unico.

5. Le disposizioni di cui al precedente terzo comma si applicano, dalla data di entrata in vigore del piano provinciale di risanamento, nel caso di ampliamenti e ristrutturazioni o modifiche di destinazione per le quali, alla stessa data, non sia stata rilasciata la concessione edilizia.

Art.**35***Norme sanzionatorie.*

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla Parte I del Testo Unico per le fattispecie dallo stesso contemplate, nel caso di inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni stabilite dal piano provinciale di risanamento delle acque e dalle presenti norme di attuazione si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 61 della Parte II del citato Testo Unico.

Art.**36***Attribuzioni del Servizio protezione ambiente ⁽⁴³⁾.*

1. I provvedimenti, i pareri e gli adempimenti attribuiti dalla presenti norme di attuazione alla competenza del Servizio protezione ambiente si intendono riferiti alla Commissione del Servizio protezione ambiente ⁽⁴⁴⁾ competente per la trattazione delle questioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

2. Le attribuzioni della predetta Commissione sono esercitate mediante adozione di atti deliberativi ai sensi dell'articolo 35 del Testo Unico.

(43) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(44) Le attribuzioni della presente commissione spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*.

Art.**37***Criteri di priorità per la realizzazione degli interventi.*

1. In esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 54, secondo comma, punto d), del Testo Unico, sono determinati i seguenti criteri di priorità ai fini della formulazione del piano degli interventi di cui all'articolo 55 del medesimo Testo Unico.

2. Ai fini della realizzazione e/o potenziamento degli impianti di depurazione sarà tenuto conto dei seguenti parametri di priorità:

a) entità della collettività o del bacino d'utenza servibile dall'impianto;

b) eventuale presenza di sorgenti od opere di presa a scopo idrico-potabile nella zona a valle della collettività da servire;

c) caratteristiche quali-quantitative del corpo idrico ricettore degli scarichi esistenti;

d) intensità del flusso turistico o di attività industriali i cui reflui siano compatibili con il trattamento biologico.

3. Ai fini della realizzazione e/o potenziamento, ristrutturazione e sdoppiamento delle reti fognarie comunali si terrà conto, dopo i parametri indicati al comma precedente, della seguente gerarchia di priorità:

1) possibilità di recapito in un impianto di depurazione esistente;

2) possibilità di recapito in un impianto di depurazione in costruzione o per il quale è in corso la procedura d'appalto ovvero contestuale realizzazione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione;

3) possibilità di recapito in un impianto di depurazione in fase di previsione o di progetto.

Art.**38**

Entrata in vigore del piano provinciale di risanamento delle acque.

1. Le prescrizioni tecniche e normative contenute nel piano provinciale di risanamento delle acque hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti che esercitano le attività da esso considerate.

2. Esse sono soggette a modificazioni e integrazioni secondo le modalità e nei casi stabiliti dall'articolo 54 del Testo Unico.

3. Con l'adozione del piano provinciale di risanamento delle acque si intendono confermate le previsioni tecniche stabilite nel piano-stralcio, approvato con Delib.G.P. 9 dicembre 1983, n. 14478, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni introdotte dal presente piano provinciale. Il piano provinciale di risanamento delle acque entrerà in vigore entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della relativa delibera di approvazione della Giunta provinciale.

4. In ogni caso, le presenti norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque saranno integralmente pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. La deliberazione della Giunta provinciale di adozione del piano provinciale di risanamento delle acque, con gli elaborati tecnici e le norme di attuazione allegati, è depositata presso il Servizio protezione ambiente ⁽⁴⁵⁾, a disposizione di chiunque voglia prendere visione in conformità alle leggi vigenti.

6. Il Servizio protezione ambiente ⁽⁴⁶⁾, curerà l'edizione di una raccolta degli elaborati tecnici e delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque, trasmettendone copia a tutti i Comuni e comprensori della Provincia.

7. Il piano provinciale di risanamento delle acque sarà inoltre inviato, in copia, al Ministero dell'ambiente, in osservanza al disposto di cui al *primo comma dell'articolo 8 della L. 10 maggio 1976, n. 319* e successive modificazioni e dell'*articolo 2 della L. 8 luglio 1986, n. 349*.

(45) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(46) Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11*, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
